



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PRESUPPOSTI PER LA TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ DEL T.F.M. DELL'AMMINISTRATORE RINUNCIANTE AL COMPENSO, IN VIA ESPRESSA O TACITA

Sentenza del 24/09/2025, n. 2064 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Vitiello
- Rel. Braghò

159 SOCIETA' - 040 AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

Compenso dell'amministratore - Trattamento di fine mandato - Rinuncia - Tassazione in capo alla società - Presupposti.

Massima

A fronte di un atto certo, avente data anteriore all'inizio del rapporto, che preveda l'indennità di fine mandato ad amministratore di società, la configurabilità della rinuncia a tale spettanza presuppone, di regola, un espresso atto abdicativo da parte del beneficiario. Ne consegue che, nell'ipotesi di comprovata rinuncia, espressa o tacita, da parte dell'amministratore, è configurabile, agli effetti fiscali, una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, nell'anno in cui detta rinuncia si assume intervenuta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile la rinuncia tacita dell'amministratore, la quale presuppone che il trascorrere del tempo ed altre inequivoche condizioni fattuali siano valorizzate in termini di presunzione di un "pactum de non petendo" circa il credito maturato).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 13, comma 3
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 88
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 105

Conformità

- Cass. civ. sez. 1, n. 3657 del 13/02/2020

Anno pubb.

- 2025